

Statuto

Articolo 1 - Denominazione

- 1.1. La società è denominata "Banca del Sud S.p.A." ed è costituita in forma di Società per azioni.
- 1.2. La società è banca ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
- 1.3. Il logotipo nominativo è costituito dal nome Banca del Sud, in carattere rosso, ad esclusione della parola "del", in colore nero, con ombreggiatura grigia chiara per la dicitura, una linea grigia chiara riflettente sullo sfondo e, sulla prima lettera "a" di Banca, due segni di "maggiore", uno sopra l'altro, di colore rispettivamente rosso e nero.

Articolo 2 – Sede

- 2.1. La società ha sede legale e direzione generale in Napoli.
- L'indirizzo della sede sociale, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, potrà essere modificato nell'ambito dello stesso Comune dall'organo amministrativo.
- 2.2. Con l'osservanza delle vigenti disposizioni, potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3 - Durata

- 3.1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, salvo proroghe.
- 3.2. La proroga della società dovrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

Articolo 4 - Oggetto sociale

- 4.1. La società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero.
- 4.2. La società può compiere, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 4.3. La società può emettere obbligazioni, conformemente alle vigenti disposizioni normative, di qualsiasi categoria, ordinarie o indicizzate mediante delibera del consiglio di amministrazione.
- 4.4. La società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita.
- 4.5. Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la società non assume posizioni speculative e contiene la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'autorità di Vigilanza.
- Essa può inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre

operazioni.

4.6. La società può assumere partecipazioni, nei limiti determinati dall'autorità di Vigilanza.

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è del valore nominale di euro 18.122.000,00 (diciottomilioncentoventiduemila virgola zero zero), diviso in numero 181.220 azioni ordinarie nominative, del valore nominale unitario di euro 100,00.

5.2. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

Articolo 6 - Aumenti di capitale

6.1. Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'assemblea straordinaria, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, i termini e le modalità dei versamenti, se non contenute nella delibera, sono determinate dal consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni legislative.

Articolo 7 - Azioni proprie, limiti di possesso e diritto di recesso

7.1. La società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

7.2. Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge, salvo quanto previsto al capo 7.3, e sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2347 del codice civile.

- Nel caso di comproprietà di una o più azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da uno di essi, quale rappresentante comune.

- Qualora questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

7.3. Sono escluse cause di recesso ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 2437 primo comma del C.C.; in particolare, è escluso il diritto di recesso dei soci che non abbiano contribuito all'approvazione delle deliberazioni di proroga della durata della società.

Articolo 8 – Organi Sociali

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea degli Azionisti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Direttore Generale.

Articolo 9 - Assemblea

9.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia ove è la sede della Società.

9.2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

9.3. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

9.4. L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'elenco delle materie da trattare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su di un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Lo stesso avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione risulti deserta.

9.5. In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di controllo.

9.6. L'assemblea può tenersi anche in tele/video/conferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, che possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, che vengano garantiti:

- il regolare svolgimento delle adunanze;

- l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

- l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

9.7. L'assemblea ordinaria:

(i) determina i compensi degli organi dalla stessa nominati;

(ii) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei consiglieri, dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

(iii) approva gli eventuali piani basati su strumenti finanziari, verificando che tali politiche e piani siano coerenti con una prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo;

(iv) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con parere vincolante del Collegio Sindacale;

(v) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

(vi) su proposta del Consiglio di Amministrazione, un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente.

Le eventuali deliberazioni di cui alla alinea (iv) sono approvate dall'assemblea ordinaria quando:

a) l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea;

b) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea si è costituita.

- L'assemblea va inoltre adeguatamente informata sull'attuazione delle politiche di remunerazione precedentemente approvate.

9.8. Di ciascuna adunanza viene redatto processo verbale che, sottoscritto dal presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori, deve essere riportato in apposito libro.

Articolo 10- Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto

10.1. Per intervenire nelle Assemblee è necessario il deposito presso la sede sociale delle azioni o del certificato attestante la partecipazione da eseguirsi nel termine di almeno due giorni non festivi prima di quello dell'assemblea e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Il diritto d'intervento del socio in assemblea è regolato dalla legge.

10.2. La rappresentanza dei soci in assemblea è regolata dall'articolo 2372 del codice civile. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità degli atti di rappresentanza ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

10.3. Ogni azione dà diritto a un voto.

Articolo 11 - Presidenza e validità di costituzione dell'Assemblea

11.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, in sua assenza dal vicepresidente o, in caso di assenza di entrambi, da altra persona designata dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti.

- L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 2368 del codice civile.

11.2. Il presidente dell'assemblea verifica la sua regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti rappresentanti il capitale necessario per poter validamente deliberare; dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità della votazione e proclama i risultati della stessa. A tali fini il presidente può avvalersi di appositi incaricati.

11.3. Il presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea. In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono svolte da un Notaio. L'assemblea può anche nominare due scrutatori che possano essere anche non soci e scelti tra i dipendenti della società.

Articolo 12 – Amministrazione

12.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 7 a 9, secondo le determinazioni dall'assemblea. L'assemblea stessa nomina i consiglieri secondo le modalità di cui al successivo articolo e tra essi eventualmente il presidente ed il vicepresidente. L'assemblea costituente può nominare un presidente onorario, la cui carica cessa con la scadenza del primo consiglio e può soltanto essere rinnovata dall'assemblea ordinaria.

- L'assemblea all'atto della nomina, o anche successivamente, può deliberare, conferendo specifica autorizzazione al consiglio, di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile dei consiglieri, dei sindaci e del direttore generale.

12.2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

- L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio, tenendo conto delle indicazioni del precedente comma 1.

- Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dall'art. 26 del Testo unico bancario, e dalla normativa

di legge e regolamentare prevista in materia.

- In relazione al cumulo degli incarichi che ciascun amministratore può ricoprire, si rinvia alla normativa interna; restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

- Non possono essere nominati, e se eletti decadono i consiglieri che si vengono a trovare in una situazione d'incompatibilità prevista dalla legge.

- Il consiglio accerta ed assicura nel continuo l'idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sotto i profili: di professionalità adeguata alla complessità operativa e dimensionale della banca, di disponibilità di tempo e di risorse nonché di indipendenza.

- Al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale, in termini di provenienza e di esperienze consolidate, almeno un terzo degli amministratori nominati deve essere espressione del territorio di radicamento della banca, ovvero deve avere la propria residenza in una delle province in cui sono allocate le filiali della banca.

- Almeno un terzo degli amministratori, inoltre, deve essere espressione del mondo professionale o imprenditoriale, ovvero esercitare attività in campo giuridico o tecnico.

- Tali caratteristiche possono anche cumularsi in singoli consiglieri. Nel consiglio di amministrazione devono comunque essere nominati almeno un quarto di componenti indipendenti: qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore

- Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 26 del Testo unico bancario, si considera indipendente l'amministratore che presenta i seguenti requisiti:

- non controlla – né direttamente né indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona – la banca, e non è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca;

- non è, e non è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della banca, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la banca, ovvero di una società o un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la banca o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole. Per esponente di rilievo della banca si intendono il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche;

- non ha e non ha avuto – direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) – una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la banca, una sua controllata o con alcuno dei suoi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la banca, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;

- ovvero non è, o non è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- non riceve, o non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla banca o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di amministratore non esecutivo della banca, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale;

- non è stato amministratore della banca per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

- non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della banca;

- non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere o di un consigliere della banca;

12.3. Cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate, rispettivamente, dagli articoli 2385, 2386 e 2382 del codice civile.

- La revoca di un componente del consiglio di amministrazione può essere deliberata dall'assemblea ordinaria in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

- Si considera, in ogni caso, sussistere giusta causa il venir meno dei requisiti di professionalità e di onorabilità e, per gli amministratori indipendenti, il venir meno del requisito di indipendenza.

12.4. Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, cessa l'intero consiglio di amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica (dimissionari e non dimissionari), dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

13 - Nomina dei Consiglieri

13.1. L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate e/o recapitate dai soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 10% delle azioni ordinarie. Ove venga presentata una sola lista da parte del rappresentante del socio di maggioranza, anche relativa, la stessa viene sottoposta all'approvazione per alzata di mano all'assemblea e risultano eletti tutti i candidati.

13.2. Ogni lista deve contenere nominativi fino al numero massimo di consiglieri stabilito, che siano progressivamente numerati; è depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione della lista, i soci devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, contestualmente al deposito delle liste, copia della documentazione attestante il possesso, da soli o unitamente agli altri soci promotori della medesima lista, di almeno il 10% delle azioni ordinarie. Ciascun socio può presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

13.3. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il curriculum di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge per la carica di consigliere, nonché, per almeno un quarto dei candidati per ciascuna lista, la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto. Inoltre, ogni lista deve dimostrare di assicurare l'adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 12, par. 2.

13.4. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, ove risultino presentate più liste, si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti – secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tanti amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere diminuito di 1. La composizione dei consiglieri, così tratti dalla lista di maggioranza, deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, par. 2, richiamati dall'art. 13, par.3. Il restante amministratore è tratto – secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa – dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza e che abbia comunque riportato voti validi pari ad almeno il 20% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea.

- qualora più liste ottengano la stessa percentuale di voti pari o superiore al 20%, per la nomina del restante amministratore si effettua il ballottaggio fra i primi delle liste;

- se l'amministratore tratto dalla lista di minoranza viene a mancare nel corso dell'esercizio, la sostituzione avviene con altro consigliere proveniente dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo in essa indicato.

Articolo 14 - Consiglio di amministrazione

14.1. Il consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'assemblea, ha tutti i poteri di amministrazione della società e in particolare:

- la definizione degli obiettivi, delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari della banca;
- le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e la modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni, la nomina delle cariche di cui all'articolo 15;
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, garantendo la chiara distinzione dei compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e del processo di comunicazione;
- tutti i compiti che il consiglio è chiamato a svolgere ai sensi delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 285, Titolo IV, Cap. 3, Sezione II, par. 2;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la costituzione, con sola funzione consultiva, di comitati interni agli organi aziendali,
- la nomina e la revoca motivata dei responsabili delle funzioni di controllo interno e dei referenti aziendali per quelle esternalizzate, sentito il parere del collegio sindacale.
- Come le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del codice civile, le funzioni sopra elencate sono riservate al consiglio di amministrazione e non possono formare oggetto di delega, al pari di tutte le altre attribuzioni considerate non delegabili sulla base della normativa di Vigilanza.

Il consiglio di amministrazione, quale organo con funzioni di supervisione strategica e di gestione, assicura un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

Articolo 15 - Cariche sociali

15.1. Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge, fra i suoi componenti, il presidente ed il vicepresidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato triennale.

15.2. Il consiglio di amministrazione nomina e revoca un direttore generale, determinandone i compensi, verificando che gli stessi rispettino le indicazioni delle politiche di remunerazione ed incentivazione e dei piani basati su strumenti finanziari, così come approvati ai sensi dell'art. 9, comma 7, del presente statuto.

15.3 Il consiglio di amministrazione può delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito, fissandone i relativi limiti, oltre che al direttore generale ed ai dipendenti investiti di particolari funzioni, anche ad un comitato crediti costituito con delibera del medesimo consiglio formato da tre consiglieri, dal direttore generale e dal responsabile dell'area commerciale o, in mancanza, da un quadro direttivo investito di particolari funzioni; comitato presieduto dal consigliere più anziano di età.

- Il presidente del comitato crediti ha l'obbligo di riferire al consiglio ogni tre mesi sull'attività svolta.

15.4. Il consiglio di amministrazione può nominare, su proposta del direttore generale, dirigenti, stabilendone le attribuzioni e i poteri.

15.5. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta un compenso annuale nella misura stabilita dall'assemblea, nell'ambito delle politiche di remunerazione ed incentivazione e dei piani basati su strumenti finanziari approvati, come previsto dall'art. 9.

15.6. L'assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

16.1. Il consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario od opportuno e ordinariamente almeno ogni mese. Con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione ovvero con apposita relazione, riferiscono al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e/o dalle società controllate. In particolare, gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, ferme restando le disposizioni delle leggi speciali.

16.2. Fermi i poteri riservati dalla legge ai sindaci, la convocazione deve avere luogo, altresì, quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta scritta al presidente, con indicazione delle ragioni che la determinano.

16.3. Le sedute del consiglio di amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale. Il consiglio di amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, purché nelle Province ove la società è presente con le proprie filiali.

16.4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo.

- Il potere di proposta degli argomenti da trattare, oltre che al direttore generale, è riservato ai singoli consiglieri; esso diventa vincolante quando la proposta viene formulata da almeno tre consiglieri.

16.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il presidente e il segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

- Le deliberazioni concernenti la nomina del presidente, del vicepresidente e del direttore generale sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

- In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.7. I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un segretario, designato dal consiglio e scelto anche tra persone esterne al consiglio medesimo, che provvede a sottoscriverli unitamente al presidente.

Articolo 17 - Presidente del Consiglio e Presidente Onorario

17.1. Il Presidente:

- presiede le adunanze del consiglio di amministrazione, coordinandone i lavori;
- stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, tenuto conto delle proposte di delibera formulate dal direttore generale e dagli altri consiglieri, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;
- ha la supervisione delle attività relative alla formulazione degli indirizzi strategici della banca, contenute nei piani industriali e finanziari e nelle operazioni strategiche poste in essere;
- promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario;
- si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni;
- in situazioni di urgenza assoluta e improcrastinabile qualora non possa provvedervi tempestivamente il consiglio, prende, su proposta vincolante degli organi esecutivi, qualsiasi provvedimento di competenza dell'organo presieduto, fatta eccezione per le materie riservate in via esclusiva al consiglio ai sensi di legge e del presente statuto, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima adunanza.

17.2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vicepresidente.

17.3. Quando pure il vicepresidente sia assente od impedito, i poteri del presidente rimangono temporaneamente in capo al consigliere più anziano di età.

17.4. Il presidente onorario, su invito del presidente del consiglio di amministrazione può partecipare, con funzione consultiva su argomenti di particolare rilevanza, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee.

Articolo 18 - Collegio sindacale

18.1. L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. La medesima assemblea nomina altresì il presidente del collegio.

18.2. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro cessazione è regolata a norma di legge.

18.3. I componenti del collegio sindacale, oltre ai requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del codice civile, devono avere tutti i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dall'art. 2397 del codice civile e contenuti nel d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).

-Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende, che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di categoria.

- I componenti del collegio sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo, in qualunque società in cui la banca detenga, anche

indirettamente, una partecipazione strategica.

- In relazione al cumulo degli incarichi che ciascun componente del Collegio Sindacale può ricoprire, si rinvia alla normativa interna; restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

- L'organo di controllo, periodicamente, verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte.

- Il collegio accerta ed assicura nel continuo l'idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sotto i profili: di professionalità adeguata alla complessità operativa e dimensionale della banca; di disponibilità di tempo e di risorse nonché di indipendenza.

18.4. Ai sindaci compete il compenso fissato dall'assemblea, nell'ambito delle politiche di remunerazione e dei piani basati su strumenti finanziari approvati, come previsto dall'art. 9, secondo quanto disposto dalla legge.

- Ai sindaci sono comunque preclusi compensi basati su strumenti finanziari e bonus collegati ai risultati economici.

- I sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica.

18.5. Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società ed il suo concreto funzionamento, ai sensi dell'art. 2403, c. 1, del codice civile, vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali ed adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

- Il collegio sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli organi della banca e collaborando con essi, assolve alle proprie responsabilità istituzionali di controllo, contribuendo ad assicurare: la regolarità e la legittimità della gestione, senza fermarsi agli aspetti meramente formali e il rispetto delle norme che disciplinano l'attività della banca nonché a preservare l'autonomia dell'impresa bancaria.

- In particolare:

- vigila sulla funzionalità, completezza, affidabilità ed adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni;

- accerta l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel sistema dei controlli ed il loro adeguato coordinamento;

- vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (Icaap) ai requisiti stabiliti dalla normativa;

- verifica il rispetto della regolamentazione attinente ai conflitti di interesse;

- informa il consiglio di amministrazione e il direttore generale sulle carenze e le irregolarità riscontrate, promuovendo gli opportuni interventi correttivi.

- Il collegio sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale di flussi informativi provenienti dalle funzioni e dalle strutture di controllo interno.

- Il collegio sindacale deve informare, senza indugio, la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della società o una violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Articolo 19 – Direttore generale

Il direttore generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del consiglio di amministrazione, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nonché a quelle assunte dal comitato crediti, se nominato, e a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'articolo 17. Il tutto nell'ambito dell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

E' il capo della struttura organizzativa e del personale, anche direttivo, di cui indirizza e coordina l'attività. Ha potere di proposta in materia di assunzione, di promozione, di revoca e può disporre trasferimenti di personale, fatta eccezione per i dirigenti.

Assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale.

In relazione all'esercizio delle sue attribuzioni, risponde al consiglio di amministrazione.

Può avviare in via autonoma tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al presidente, e prende parte, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato crediti, se nominato, con potere di proposta.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, il consiglio di amministrazione può delegare facoltà e funzioni al responsabile di area competente.

Articolo 20 – Revisione legale dei conti

20.1. La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta all' Albo speciale tenuto dal competente organismo previsto dalla legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

20.2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica, senza indugio, alla Banca d'Italia, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Articolo 21- Rappresentanza legale e firma sociale

21.1. La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente e, in mancanza anche di questi, al direttore generale.

21.2. Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al direttore generale nelle materie a lui delegate dal consiglio di amministrazione.

21.3. Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono, il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, per determinate categorie di atti e di affari, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la società, al direttore generale, ai singoli consiglieri, a dirigenti e ad altri dipendenti della società medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa. Analogamente, il direttore generale, nell'ambito dei poteri a lui delegati, può a sua volta delegare la firma a Dirigenti e ad altri dipendenti della società medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa.

21.4. Nei casi in cui il presente statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, l'intervento del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.

Articolo 22 - Bilancio e utili

22.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

22.2. Degli utili netti risultanti dal bilancio verranno destinati: una quota pari al 10% a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale; una quota pari ad un minimo del 10% ad una riserva statutaria.

22.3. L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili che residuano dopo gli accantonamenti di cui al precedente comma.

22.4. I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione ad un fondo di riserva.

Articolo 23 - Organi statutari

23.1. Agli organi previsti nel presente statuto si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza la vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza.

Articolo 24 – Scioglimento

24.1. Fermo restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 25 – Rinvio

25.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rimanda alle normative di legge tempo per tempo vigenti.